

DISCIPLINARE di gara

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
1.1	DEFINIZIONI	3
2.	QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	4
3.	DIRITTI D'USO, DURATA E OBBLIGHI	5
3.1	DIRITTI D'USO	5
3.2	DURATA DEI DIRITTI D'USO	5
3.3	LIMITI DI AGGIUDICAZIONE	6
3.4	OBBLIGHI PER L'UTILIZZO DELLE FREQUENZE.....	6
4.	SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA	6
4.1	SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA	6
4.2	DIVIETO DI PARTECIPAZIONE.....	7
5.	AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE	7
5.1	DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	7
5.2	ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	8
5.3	COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA.....	10
5.4	DICHIARAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 5.2 LETTERA E)	10
5.5	RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI	10
5.6	RISERVA DEL MINISTERO DI RICHIEDERE IDONEA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA, INTEGRAZIONE O CHIARIMENTO DEI REQUISITI	11
5.7	AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE	11
5.8	PUBBLICITÀ.....	12
5.9	TRATTAMENTO DEI DATI	12
5.10	DIVIETO DI MODIFICAZIONI SOGGETTIVE.....	12
6.	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE	13
6.1	OFFERTE AMMISSIBILI E LIMITAZIONI.....	13
6.1.1	<i>Tipologie di lotti e relative offerte</i>	13
6.1.2	<i>Valori minimi</i>	13
6.1.3	<i>Deposito cauzionale</i>	14
6.1.4	<i>Tipologie di offerte ammissibili</i>	14
6.2	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE INIZIALI	14
6.2.1	<i>Plico contenente le offerte</i>	14
6.2.2	<i>Offerte economiche iniziali</i>	15
6.2.3	<i>Incameramento del deposito</i>	15
6.3	RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE.....	16
6.3.1	<i>Nomina</i>	16
6.3.2	<i>Compiti e funzioni del Responsabile</i>	16
6.4	APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE INIZIALI.....	17
6.4.1	<i>Rappresentanti dei partecipanti</i>	17
6.4.2	<i>Modalità di apertura delle offerte</i>	18
6.5	ESAME DELLE OFFERTE E PROCEDURE CONSEGUENTI.....	18
6.5.1	<i>Procedura in presenza di un solo offerente</i>	19
6.5.2	<i>Procedura in presenza di due offerenti</i>	19
6.5.3	<i>Procedura in presenza di tre o più offerenti</i>	19
6.5.4	<i>Procedura per i blocchi non aggiudicati</i>	19
6.5.5	<i>Aggiudicazione</i>	19
7.	ADDESTRAMENTO, RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI, DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA' COLLUSIVE	20

7.1	ADDESTRAMENTO PRELIMINARE ALLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	20
7.2	RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI	20
7.2.1	<i>Designazione</i>	20
7.2.2	<i>Poteri e revoca dei rappresentanti</i>	21
7.2.3	<i>Accesso</i>	21
7.2.4	<i>Codici identificativi</i>	21
7.2.5	<i>Vincolatività delle offerte</i>	21
7.3	DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ COLLUSIVE	22
7.3.1	<i>Divieto di collusione</i>	22
7.3.2	<i>Nozione di collusione</i>	22
7.3.3	<i>Obbligo di riservatezza</i>	22
7.3.4	<i>Acquisizione di informazioni riservate</i>	23
7.3.5	<i>Esclusione</i>	23
7.3.6	<i>Accertamenti in capo a partecipanti non aggiudicatari</i>	23
8.	FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI.....	24
8.1	ATTIVAZIONE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	24
8.2	STATO DELLA GARA NELLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI.....	24
8.3	TORNATE E INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI	24
8.4	OFFERTE VALIDE	25
8.5	GRADUATORIE E OFFERTE <i>VINCENTI</i>	25
8.6	IMPORTI MINIMI E MASSIMI DELLE OFFERTE	26
8.6.1	<i>Incrementi percentuali</i>	26
8.6.2	<i>Arrotondamento</i>	26
8.6.3	<i>Importi minimi per nuove offerte</i>	26
8.6.4	<i>Importi minimi per rilanci su proprie offerte</i>	26
8.6.5	<i>Importo massimo per nuove offerte o rilanci su proprie offerte</i>	27
8.7	ULTIME MIGLIORI OFFERTE	27
8.8	DEFINIZIONE DI PARTECIPANTE ATTIVO	27
8.9	DIRITTI DI PAUSA.....	28
8.10	RITIRO DI UN PARTECIPANTE	28
8.11	CHIUSURA DELLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	28
8.12	AGGIUDICAZIONE	28
9.	PROCEDURE IN CASO DI FREQUENZE NON ASSEGNATE.....	29
9.1	PROCEDURA	29
9.2	AGGIUDICAZIONE	29
10.	ATTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEI DIRITTI D'USO.....	30
10.1	COMUNICAZIONI AGLI AGGIUDICATARI	30
10.2	ASSEGNAZIONE DEI BLOCCHI DI FREQUENZE AGLI AGGIUDICATARI	30
11.	PROCEDURA DI RILASCIO DEI DIRITTI D'USO.....	31
11.1	ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL RILASCIO DEL DIRITTO D'USO	31
11.1.1	<i>Contributi per il rilascio del diritto d'uso</i>	31
11.2	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA	31
11.3	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI.....	32
11.4	RICHIESTA DI ALTRI TITOLI AUTORIZZATORI	32
11.5	RILASCIO DEI DIRITTI D'USO.....	32
11.6	OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL DIRITTO D'USO.....	33
11.7	OGGETTO SOCIALE E SEDE DEL TITOLARE DEL DIRITTO D'USO	33
11.8	VARIAZIONI.....	33
	Allegato A.....	34
	Allegato B.....	38

DISCIPLINARE

di cui all'Avviso

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 78 del 6 luglio 2015, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

1. INTRODUZIONE

Il presente documento (d'ora in avanti "Disciplinare") disciplina, in conformità all'Avviso di cui sopra (di seguito "Avviso"), la procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 1452-1492 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche, di cui alla delibera n. 259/15/CONS del 28 aprile 2015 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "Autorità"), pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 25 maggio 2015.

Il presente Disciplinare, rilasciato in copia autentica dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche il "Ministero"), Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, assieme all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono i soli documenti facenti fede ai fini della partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche.

Ai soli fini informativi, i testi dell'Avviso e del Disciplinare sono disponibili sul sito web del Ministero www.mise.gov.it - area tematica Opportunità – bandi e gare. In caso di contrasto fra i documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e rilasciati dal Ministero e quelli disponibili su internet, prevalgono i primi.

1.1 Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

assegnazione: individuazione del lotto di frequenze attribuibile al partecipante al termine della procedura di gara con redazione della relativa graduatoria;

aggiudicazione: provvedimento di approvazione delle graduatorie formulate dal Responsabile della procedura di gara;

attribuzione: provvedimento di rilascio dei diritti d'uso agli aggiudicatari .

2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Si richiamano alcune delle principali disposizioni che regolano la materia ed in particolare:

- a) Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli artt. 14, comma 1, e 29, e successive modificazioni;
- b) Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 e successive modificazioni;
- c) Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici", e successive modificazioni;
- d) Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 "*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*" convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121;
- e) Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni;
- f) Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico", pubblicato sul supplemento ordinario n. 277, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 17 dicembre 2008;
- g) Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 luglio 2014, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2014;
- h) Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", di seguito denominata Legge di stabilità 2015;
- i) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
- j) Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), 2002/21/CE (direttiva quadro), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- k) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio;
- l) Rapporto dell'Electronic communications committee (Ecc) n. 188, di febbraio 2013, recante "Future Harmonised Use of 1452-1492 MHz in Cept";
- m) Ecc/Dec/(13)03 dell'8 novembre 2013, recante "The harmonised use of the frequency band 1452-1492 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL)";

- n) Rapporto della Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (Cept) n. 54, recante “Harmonised technical conditions in the 1452-1492 MHz frequency band for wireless broadband electronic communications services in the EU”, approvato il 28 novembre 2014;
- o) Delibera n. 18/15/CONS concernente la consultazione pubblica su “Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 1452-1492 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica” e le sue risultanze;

Per ogni ulteriore aspetto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

3. DIRITTI D’USO, DURATA E OBBLIGHI

3.1 Diritti d’uso

Oggetto di gara sono i diritti d’uso di frequenze nella banda 1452-1492 MHz “banda 1,5 GHz”, di cui alla delibera n. 259/15/CONS dell’Autorità.

Sono rilasciabili diritti d’uso di 2 lotti specifici di frequenze, ciascuno di ampiezza pari a 20 MHz, assegnabili su base nazionale, denominati lotto specifico A e B.

Gli intervalli di frequenze corrispondenti ai lotti oggetto di gara, di cui alla delibera n. 259/15/CONS dell’Autorità, vengono riportati, espressi in MHz, nella tabella seguente, cui potrà essere fatto riferimento nel seguito del presente disciplinare.

Lotto specifico	Range di frequenza
A	da 1452 a 1472 MHz
B	da 1472 a 1492 MHz

I blocchi di frequenze costituenti i lotti specifici di frequenze in gara si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali necessità di protezione per l’utilizzo ordinato dello spettro. La canalizzazione di detti blocchi è a passi di 5 MHz nominali e l’utilizzo è possibile con le tecnologie rispondenti alle norme tecniche di armonizzazione di cui al *Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*. È possibile utilizzare portanti più ampie, ove ciò risulti percorribile, nel rispetto delle norme di compatibilità.

Gli aggiudicatari dovranno utilizzare le frequenze in banda 1,5 GHz nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 8 della delibera 259/15/CONS e nei considerata da 25 a 35, anche in relazione alle eventuali norme tecniche specifiche, al fine del coordinamento internazionale delle frequenze, che potrebbero essere adottate dal Ministero.

3.2 Durata dei diritti d’uso

I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente disciplinare sono utilizzabili a far data dal 1° gennaio 2016 e hanno durata sino al 31 dicembre 2029, sono rinnovabili e non possono essere

ceduti a terzi senza previa autorizzazione da parte del Ministero. L'autorizzazione della cessione avviene secondo le norme previste dal *Codice*.

La cessione delle frequenze è, comunque, vietata per un periodo di 36 mesi dall'aggiudicazione.

Sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso la cessione o l'affitto di ramo di azienda ed il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato sulla base dell'art. 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa.

3.3 Limiti di aggiudicazione

Ciascun partecipante alle procedure di cui all'Avviso di gara può aggiudicarsi diritti d'uso relativi ad un massimo di un lotto specifico di 20 MHz.

3.4 Obblighi per l'utilizzo delle frequenze

Gli aggiudicatari dei lotti in banda 1,5 GHz ai sensi delle procedure di cui al presente disciplinare devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 9 della delibera n. 259/15/CONS dell'Autorità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dai diritti d'uso delle frequenze ed i poteri di verifica e controllo dell'Amministrazione sullo stato di avanzamento concernente la realizzazione della rete radio a larga banda impiegante le frequenze attribuite agli aggiudicatari.

Per utilizzo delle frequenze assegnate si intende la messa in servizio delle relative *Base Station* con accensione della relativa portante con specifico utilizzo delle frequenze assegnate e copertura del territorio di riferimento della cella o del settore, connesse ad una rete di trasporto che garantisca il trasporto del traffico in modalità *end-to-end*.

Ai fini di verifica, gli aggiudicatari trasmettono al Ministero e all'Autorità, con cadenza annuale, fino alla scadenza del diritto d'uso, lo stato di avanzamento concernente la realizzazione della rete radio a larga banda impiegante le frequenze in questione e la fornitura del relativo servizio.

Nel caso gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

4.1 Soggetti ammessi alla procedura

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura soggetti già costituiti, ovvero che si impegnino nella domanda di partecipazione, a costituirsi, prima del rilascio dei diritti d'uso, in società di capitali, anche ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile. In ogni caso la società dovrà:

- a) prevedere nel proprio oggetto sociale il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;
- b) prevedere nel proprio statuto una durata almeno pari a quella dei diritti d'uso.

4.2 Divieto di partecipazione

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dall'Avviso soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante.

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dall'Avviso soggetti che, singolarmente, ovvero in quanto componenti di consorzio o società costituito/a o costituendo/a:

- a) esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente a terzi, su un altro richiedente;
- b) siano sottoposti, direttamente o indirettamente, al controllo anche congiunto, da parte di un altro richiedente;
- c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, e/o congiunta, di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro richiedente.

Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3, del codice civile.

Nel caso in cui più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) abbiano presentato domanda si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima, in relazione al numero di protocollo assunto all'atto della consegna della domanda di partecipazione.

5. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE

5.1 Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed in carta legale o resa legale, sottoscritta dal titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società, da ciascuno di essi, possono essere presentate nel periodo dal 31 agosto all'8 settembre 2015, esclusivamente mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione 2^a - Viale America 201 - 00144 Roma, piano quinto, stanza A544, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto. Il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.

Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura *“Domanda di partecipazione alla procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze nella banda 1,5 GHz”*.

Nella domanda devono essere indicati a pena di esclusione:

- a) la denominazione, l’identità giuridica, il domicilio o la sede legale, il capitale sociale – se trattasi di società -, ovvero il fondo consortile – se trattasi di consorzio -, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza legale del partecipante ovvero dei singoli soggetti che si impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società o consorzio;
- b) le eventuali autorizzazioni generali ovvero le licenze individuali nel settore delle comunicazioni elettroniche rilasciate in Italia di cui il partecipante sia già titolare;
- c) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante ivi compreso un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata).

Le domande valide pervenute sono ordinate secondo la priorità di arrivo.

Nella domanda il richiedente deve includere a pena di esclusione, in due buste separate chiuse e sigillate, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 6.2:

- una offerta economica per un lotto specifico oppure due offerte iniziali per i due distinti lotti specifici.;
- deposito cauzionale di importo non inferiore a € 230.340.178,32 .

La presentazione della domanda costituisce impegno irrevocabile del partecipante a pagare l’importo dell’offerta economica presentata.

5.2 Allegati alla domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:

- a) dichiarazione del soggetto partecipante, se trattasi di società o consorzio, sulla ripartizione del capitale sociale ovvero delle quote. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale ovvero delle quote successiva alla costituzione;
- b) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti):
 - di non essere in stato di fallimento e che non sia in corso nei propri confronti alcuna procedura concorsuale;
 - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2010, n. 159; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell' Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare se si tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- c) dichiarazione del partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente paragrafo 4.2, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti;
- d) dichiarazione con la quale il partecipante afferma di aver preso conoscenza delle disposizioni dell'Avviso e del presente Disciplinare, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente;
- e) dichiarazione in originale rilasciata da una banca, attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso e a realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti. Detta dichiarazione dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni contenute nel successivo paragrafo 5.4. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto;
- f) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata;

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a), b), c) , sono rilasciate nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto.

La dichiarazione di cui alla precedente lett. e) deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'istituto di credito ovvero da persona munita di appositi poteri per il rilascio di simili dichiarazioni e/o attestazioni. La sottoscrizione deve essere autenticata.

La dichiarazione di cui alle precedente lettera d), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto.

Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere precedenti.

Le società che non hanno nazionalità italiana possono produrre le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere da a) a e) e la documentazione di cui alla lettera f) in lingua diversa da quella italiana, purché vengano consegnate con traduzione giurata in lingua italiana.

5.3 Comunicazione dell'esito della domanda

L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all'interessato, la seconda con provvedimento motivato.

5.4 Dichiarazione di cui al paragrafo 5.2 lettera e)

Viene qui di seguito indicato, a scopo meramente esemplificativo, il contenuto della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 5.2 lettera e):

“Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 5.2 lettera e) del Disciplinare di Gara, di cui all'Avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, la sottoscritta(nome della banca), con sede legale in via , codice fiscale , iscritta all'albo delle banche al n..... in persona dei Sigg. (nome, data di nascita, qualifica dei firmatari) in forza dei poteri agli stessi conferiti da in data dichiara, dopo aver preso piena conoscenza dell'Avviso e del disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto, nell'interesse della società (partecipante ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società di capitali, ciascuna impresa partecipante), di seguito la “Società”, con sede legale in via ,(stato), codice fiscale , che:

- la società è affidabile sotto il profilo finanziario;
- la società ha le capacità per partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze su base nazionale per le quali richiede la partecipazione e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte agli impegni assunti in sede di offerta nonché ad adempiere al versamento degli importi di cui al punto 5 dell'Avviso;
- la società ha la capacità per realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti sul territorio nazionale e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per l'effettuazione degli investimenti stessi.”

La sottoscrizione da parte dell'istituto di credito deve essere autenticata.

5.5 Richieste di informazioni e chiarimenti

Ai sensi del punto 3 dell'Avviso le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, fino alla scadenza del 10° giorno dalla data di

pubblicazione dell'Avviso, all'indirizzo PEC: dgscerp.div02@pec.mise.gov.it, o al fax +39.0654444710, specificando nell'oggetto "Quesiti gara banda 1,5 GHz".

Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e/o pervenute oltre il suddetto termine.

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese ai singoli richiedenti, a mezzo PEC o a mezzo fax con conferma di ricezione, entro i successivi 15 giorni dal termine sopracitato. Le risposte saranno, altresì, rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito internet www.mise.gov.it.

5.6 Riserva del Ministero di richiedere idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti

Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) del precedente paragrafo 5.2. Detta eventuale richiesta indicherà un termine perentorio non inferiore a 5 giorni successivi alla data di spedizione, entro il quale il partecipante è tenuto, a pena di esclusione, a produrre tutta la documentazione richiesta. Il recapito della documentazione richiesta rimane a totale rischio del partecipante.

Tale documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione 2^a - Viale America 201 - 00144 Roma, piano quinto, stanza A544, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

5.7 Ammissione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze

L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all'interessato, la seconda con provvedimento motivato, sulla base:

- della verifica della completezza e della conformità della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo, richieste ai sensi dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, e
- eventualmente, della data e dell'ora di presentazione della domanda, risultanti dall'apposito protocollo istituito dal Ministero, qualora siano presentate domande di partecipazione da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 4.2.

Con la comunicazione di ammissione saranno resi noti il luogo, la data e l'ora della seduta pubblica di cui al paragrafo 6.4.

5.8 Pubblicità

La denominazione dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione delle frequenze sarà resa pubblica sul sito internet www.mise.gov.it .

5.9 Trattamento dei dati

I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

5.10 Divieto di modificazioni soggettive

Non sono consentite modificazioni soggettive dei partecipanti successive alla presentazione della domanda di partecipazione, fino al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze. Per modificazione soggettiva si intende qualsiasi forma di aggregazione tra due o più soggetti partecipanti, ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società di capitali prima del rilascio del diritto d'uso, la modificazione della composizione del raggruppamento mediante l'aggregazione di una o più imprese, ovvero la sostituzione di una o più imprese partecipanti, ovvero l'eliminazione di una o più delle imprese partecipanti.

Non costituisce modificazione soggettiva, ai sensi del presente disciplinare, la costituzione in società da parte di imprese che si siano impegnate, nella domanda di partecipazione, a costituirsi in società di capitali prima del rilascio del diritto d'uso, ferma restando la composizione dell'azionariato ovvero dei titolari delle quote prevista nella domanda di partecipazione.

6. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE

La procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze si articola nelle seguenti fasi:

- presentazione delle offerte iniziali ai sensi del paragrafo 5.1;
- apertura dei plichi contenenti le offerte iniziali ai sensi del paragrafo 6.4 che segue;
- esame delle offerte ai sensi del paragrafo 6.5 che segue e procedure conseguenti:
- eventualmente, qualora siano state presentate offerte valide da parte di un solo partecipante, oppure da parte di due partecipanti ma non esclusivamente su un unico lotto specifico, assegnazione dei diritti d'uso ai sensi dei paragrafi 6.5.1 e 6.5.2 che seguono;
- eventualmente, qualora siano state presentate offerte valide da parte di tre o più partecipanti, oppure da parte di due partecipanti ma esclusivamente su un unico lotto specifico, individuazione delle graduatorie e rinvio alle fasi dei miglioramenti competitivi ai sensi dei paragrafi 6.5.2 e 6.5.3 che seguono;
- eventualmente, procedura per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze non assegnati, ai sensi del capitolo 9 che segue;
- eventualmente, aggiudicazione dei lotti di frequenze e atti successivi ai sensi del capitolo 10 che segue.

6.1 Offerte ammissibili e limitazioni

6.1.1 Tipologie di lotti e relative offerte

Ai fini delle procedure di gara si definiscono le seguenti tipologie di offerte:

- offerta relativa al lotto specifico A di ampiezza pari a 20 MHz (da 1452 a 1472 MHz);
- offerta relativa al lotto specifico B di ampiezza pari a 20 MHz (da 1472 a 1492 MHz).

6.1.2 Valori minimi

Per ogni tipologia di lotto è stato definito al punto 5 dell'Avviso un valore minimo (base d'asta), come riportato nella tabella seguente.

Lotto	Ampiezza Blocco (MHz)	Tipo di lotto	Valore minimo
A	20	specifico	€ 230.340.178,32
B	20	specifico	€ 230.340.178,32

Tabella 1

6.1.3 Deposito cauzionale

Ognuno dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso dovrà costituire, a pena di esclusione, un unico deposito cauzionale, di importo non inferiore a € 230.340.178,32, come previsto al paragrafo 5.1, costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Viale America, 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'offerta e della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo e in conformità al modello riportato in Allegato A al presente disciplinare, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza dell'Avviso e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

6.1.4 Tipologie di offerte ammissibili

Ciascun partecipante, nella fase delle offerte iniziali e nella fase dei miglioramenti competitivi può formulare offerte su entrambi i lotti specifici, anche contemporaneamente.

6.2 Presentazione delle offerte iniziali

Le offerte iniziali devono essere presentate contestualmente alla domanda di partecipazione, con le modalità descritte nel paragrafo 5.1. Ciascun partecipante può presentare un'offerta iniziale per un lotto specifico oppure due offerte iniziali per i due distinti lotti specifici.

6.2.1 Plico contenente le offerte

Nel plico contenente le offerte dovranno essere contenuti, a loro volta chiusi e sigillati:

- a) Un plico contenente il deposito cauzionale ai sensi del paragrafo 6.1.3, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura “*Contiene deposito cauzionale allegato all’offerta per la procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze nella banda 1,5 GHz*”;

- b) Un plico, contenente una o due offerte economiche ai sensi del successivo paragrafo 6.2.2, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura *“Offerte iniziali per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nella banda 1,5 GHz”*.

6.2.2 Offerte economiche iniziali

Nel plico di cui alla lettera b) del paragrafo 6.2.1 dovranno essere contenute una o due offerte economiche espresse in euro, in cifre ed in lettere, in base a quanto previsto al punto 4 dell'Avviso di gara. Ciascuna offerta dovrà essere di importo almeno pari al valore minimo riportato nella tabella di cui al paragrafo 6.1.2 per il lotto specifico a cui si riferisce. Non sono ammesse offerte sottoposte a condizioni o termini. Le offerte sono irrevocabili. Ogni singola offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, munito degli specifici poteri, del soggetto partecipante, ovvero, in caso di imprese che si siano impegnate nella domanda di partecipazione a costituirsi in società di capitali, da tutti i legali rappresentanti, muniti degli specifici poteri, delle imprese partecipanti, o da uno di essi munito di apposita procura, ferma restando la loro solidarietà. Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e in lettere prevarrà l'importo maggiore. Le offerte dovranno essere redatte in conformità al modello riportato in Allegato B al presente disciplinare.

6.2.3 Incameramento del deposito

Fatta salva la responsabilità del partecipante per l'eventuale danno arrecato all'Amministrazione ovvero ad altri partecipanti in conseguenza di un comportamento che costituisce violazione del presente disciplinare, costituiscono cause di incameramento del deposito, ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa, costituiti ai sensi del precedente punto 6.1.3:

- a) l'esclusione del partecipante durante la fase dei miglioramenti competitivi o durante le procedure in caso di frequenze non assegnate ai sensi dei paragrafi 7.3.1 e 7.3.5; in tal caso sarà incamerato il deposito costituito dal partecipante, che sarà escluso dalla partecipazione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze;
- b) l'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la fase dei miglioramenti competitivi ovvero durante le procedure in caso di frequenze non assegnate, o preliminarmente ad esse, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 7.3.3 e 7.3.4, nei confronti di un partecipante aggiudicatario: in tal caso sarà comminata la decadenza dall'aggiudicazione, e non potrà essere rilasciato il relativo provvedimento. In detta ipotesi l'aggiudicatario decaduto è comunque tenuto al pagamento dell'intero ultimo importo offerto. In tal caso sarà incamerato il deposito, fatta salva ogni azione del Ministero per il pagamento dell'importo residuo e per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- c) l'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la fase dei miglioramenti competitivi ovvero durante le procedure in caso di frequenze non assegnate, o preliminarmente ad esse, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 7.3.3 e 7.3.4, nei confronti di un partecipante non aggiudicatario. In tal caso sarà incamerato il deposito, fatta salva ogni azione del Ministero per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;

- d) la violazione degli obblighi successivi all'aggiudicazione della gara di cui al paragrafo 11.1 del presente disciplinare, che comporta la decadenza dall'aggiudicazione ed il conseguente mancato rilascio del relativo provvedimento. In detta ipotesi l'aggiudicatario decaduto è comunque tenuto al pagamento dell'intero ultimo importo offerto. In tal caso sarà incamerato il deposito, fatta salva ogni azione del Ministero per il pagamento dell'importo residuo e per il risarcimento dell'eventuale maggior danno. E' equiparata a tale violazione l'eventuale rinuncia all'ottenimento di uno o più diritti d'uso a cui l'aggiudicatario ha titolo.

Salvo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b), c) e d), successivamente al rilascio dei diritti d'uso sarà disposto lo svincolo del deposito costituito dai singoli partecipanti, ponendo in essere le formalità necessarie.

6.3 Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze

6.3.1 Nomina

Il Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze ("il Responsabile") è la persona designata dal Ministero cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui ai paragrafi seguenti.

Il Ministero nomina, altresì, un Responsabile vicario che sostituisce il Responsabile in caso di sua temporanea assenza.

6.3.2 Compiti e funzioni del Responsabile

Il Responsabile:

- a) Presiede la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte;
- b) Verifica il loro contenuto in relazione alla completezza e conformità secondo le prescrizioni del presente disciplinare di gara;
- c) Provvede alla eventuale esclusione dei partecipanti ai sensi dei paragrafi 6.4.1 e 7.3.5 del presente disciplinare di gara;
- d) Provvede all'esame delle offerte iniziali e all'eventuale applicazione delle procedure conseguenti, ai sensi del paragrafo 6.5 del presente disciplinare;
- e) Indice la fase dei miglioramenti competitivi per i diritti d'uso, ove necessario;
- f) Convoca i partecipanti all'addestramento per la fase dei miglioramenti competitivi;
- g) Fissa il calendario ed il contenuto delle eventuali prove di simulazione e addestramento che i partecipanti sono tenuti a seguire;
- h) Fissa il calendario dei miglioramenti competitivi, stabilendo i giorni in cui si tiene la gara e il numero di tornate giornaliere. Qualora ricorrano fatti o circostanze nuove può modificare il calendario e/o il numero di tornate giornaliere;
- i) Fissa gli orari di apertura e chiusura dei locali in cui si svolge la gara;
- j) Stabilisce le regole che disciplinano l'accesso ai locali e la circolazione negli stessi in cui si svolge la gara, l'introduzione in tali locali di apparecchiature elettroniche dei partecipanti;

- k) Comunica a tutti i partecipanti le informazioni previste nei paragrafi 8.2 e 8.3, eventualmente disponendone, anche parzialmente, la pubblicazione sul sito internet www.mise.gov.it;
- l) Adotta, avvalendosi se del caso della forza pubblica, ogni provvedimento idoneo ad assicurare il regolare svolgimento della gara, disponendo l'allontanamento di persone, l'accertamento o la descrizione del contenuto di apparecchiature informatiche, l'eventuale esclusione di partecipanti;
- m) Predisporre al termine di ciascuna tornata il riepilogo di tutte le informazioni e di tutti i dati risultanti dalla tornata;
- n) In caso di difficoltà tecniche o regolamentari può sospendere lo svolgimento della gara per il tempo necessario alla loro soluzione;
- o) Dichiarare la chiusura della fase dei miglioramenti competitivi e presenta al Ministero le graduatorie ai fini dell'approvazione con l'eventuale indicazione della dichiarazione dell'aggiudicatario sull'esercizio dell'opzione per l'assegnazione di un ulteriore blocco di frequenze di cui all'Art. 6 della Delibera n. 259/15/CONS;
- p) Adotta ogni ulteriore provvedimento necessario o opportuno per il regolare svolgimento della gara e per l'esecuzione e attuazione delle regole previste nei capitoli 6, 7, 8 e 9 del presente disciplinare, ivi compresa l'interpretazione delle stesse ed ogni disposizione per l'organizzazione.

6.4 Apertura dei plichi contenenti le offerte iniziali

L'apertura dei plichi contenenti l'offerta iniziale avverrà in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati dal Ministero nella comunicazione di cui al paragrafo 5.7. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti delle imprese ammesse alla procedura di assegnazione (non più di uno per impresa partecipante) muniti di apposita procura.

6.4.1 Rappresentanti dei partecipanti

I rappresentanti dei partecipanti dovranno essere muniti di apposita procura notarile con la quale sono designati per tutta la durata della fase delle aperture dei plichi, muniti dei poteri, conferiti ai sensi di legge e di statuto, per impegnare il soggetto partecipante nelle offerte.

Durante detta fase qualsiasi comunicazione indirizzata ai partecipanti verrà consegnata al rispettivo rappresentante.

Nel caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, la procura dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

La procura deve essere consegnata in originale al Responsabile.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della legge 241/90.

L'atto con il quale il partecipante nomina i propri rappresentanti ai sensi del presente paragrafo dovrà espressamente prevedere il preventivo e pieno riconoscimento della validità dell'operato dei rappresentanti medesimi, anche in caso di loro dolo, e la rinuncia ad opporre all'Amministrazione qualsiasi eccezione in ordine alla nomina, alla designazione e all'operato dei medesimi nonché le eccezioni o le azioni di cui agli artt. 1390, 1391 e 1394 cod. civ.

L'Amministrazione non risponde in alcun modo di eventuale impossibilità di comunicare con l'esterno e questa non potrà essere adottata dai partecipanti a fondamento di contestazioni o impugnative dell'operato o dell'inattività dei propri rappresentanti.

L'eventuale revoca e/o sostituzione dei rappresentanti produce effetti solo nel momento in cui l'atto di revoca e/o sostituzione viene consegnato al Responsabile.

Fino al momento della consegna sono validi e vincolanti per il partecipante gli atti posti in essere dai rappresentanti revocati.

I rappresentanti dei partecipanti dovranno inoltre produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) Una dichiarazione che attesti l'insussistenza, in capo al soggetto partecipante, presa conoscenza dei soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, delle condizioni ostative di cui al precedente paragrafo 4.2. Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante, in una delle forme di cui al DPR 445/00, o da uno di essi munito di apposita procura;
- b) una dichiarazione di impegno a rispettare, ed a far rispettare dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, gli obblighi di cui ai paragrafi 7.3.3 e 7.3.4 del presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partecipante, in una delle forme di cui al DPR 445/00, o da uno di essi munito di apposita procura;
- c) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto sottoscrittore (ovvero ai soggetti sottoscrittori) dell'offerta ovvero delle offerte economiche di cui al paragrafo 6.2.2.

6.4.2 Modalità di apertura delle offerte

Al termine delle verifiche preliminari della documentazione di cui al paragrafo 6.4.1, l'apertura delle offerte avverrà secondo le seguenti modalità, seguendo l'ordine di presentazione delle domande di partecipazione:

- a) apertura, per ciascun partecipante, della busta contenente il deposito cauzionale, e verifica della sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 6.1.3 del presente disciplinare. Qualora il deposito cauzionale non risulti completo ovvero risulti non conforme a quanto previsto al paragrafo 6.1.3, le offerte non saranno considerate valide e la relativa busta non sarà aperta;
- b) successivamente apertura, per il medesimo partecipante, della busta contenente le offerte presentate e verifica della loro conformità a quanto previsto dal presente disciplinare; qualora un'offerta non risulti conforme a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.2.2, l'offerta non sarà considerata valida; qualora siano presenti più offerte valide per un medesimo lotto specifico, verrà ritenuta valida solo l'offerta di importo maggiore.

6.5 Esame delle offerte e procedure conseguenti

Le procedure conseguenti l'esame delle offerte iniziali sono espletate con le modalità e nella sequenza di cui ai successivi paragrafi.

6.5.1 Procedura in presenza di un solo offerente

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risulti un solo partecipante alla procedura di aggiudicazione, si procede direttamente alla fase di aggiudicazione dei diritti d'uso; se il partecipante ha presentato offerta per un solo lotto specifico si procede all'aggiudicazione del corrispondente diritto d'uso; se il partecipante ha presentato offerte per entrambi i lotti si procede all'aggiudicazione del diritto d'uso per il quale è stata presentata l'offerta di importo maggiore; se le due offerte sono di importo equivalente viene chiesto al partecipante di esprimere una scelta per uno dei due lotti specifici, e si procede all'aggiudicazione del diritto d'uso prescelto.

Al partecipante verrà chiesto se intende esercitare il diritto relativo all'opzione per un ulteriore blocco di frequenze di ampiezza pari a 10 MHz, di cui all'Art. 6 della Delibera n. 259/15/CONS, contiguo al blocco di 20 MHz corrispondente al lotto aggiudicato.

6.5.2 Procedura in presenza di due offerenti

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risultino due partecipanti alla procedura di aggiudicazione che abbiano presentato un'offerta valida ciascuno, relative ai due distinti lotti specifici, si procede all'aggiudicazione dei corrispondenti diritti d'uso.

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risultino due partecipanti alla procedura di aggiudicazione che abbiano presentato un'offerta valida ciascuno, relative al medesimo lotto specifico, si procede alla elaborazione delle graduatorie e alla fase dei miglioramenti competitivi secondo le modalità descritte nel successivo capitolo 8.

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risultino due partecipanti alla procedura di aggiudicazione che abbiano presentato complessivamente più di due offerte, si procede alla determinazione delle offerte vincenti secondo le modalità previste al paragrafo 8.5, e si procede all'aggiudicazione dei diritti d'uso.

6.5.3 Procedura in presenza di tre o più offerenti

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risultino tre o più partecipanti alla procedura di aggiudicazione, si procede alla elaborazione delle graduatorie e alla fase dei miglioramenti competitivi secondo le modalità descritte nel successivo capitolo 8.

6.5.4 Procedura per i blocchi non aggiudicati

Qualora all'esito delle fasi precedenti risultasse non assegnato il diritto d'uso per uno dei due lotti specifici, si rinvia, per il medesimo, alle ulteriori fasi di cui al successivo capitolo 9.

6.5.5 Aggiudicazione

Qualora vi siano diritti d'uso assegnati ai sensi del paragrafo 6.5.1 o del paragrafo 6.5.2, il Responsabile della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso invia al Ministero le graduatorie redatte in base agli importi offerti, con l'indicazione dell'eventuale opzione

esercitata dal partecipante per un blocco di frequenze aggiuntivo di cui all'Art. 6 della Delibera n. 259/15/CONS, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Ministero adotta il provvedimento di aggiudicazione entro i successivi 3 giorni, indicando per ciascun aggiudicatario l'importo offerto, ai sensi del successivo capitolo 10.

7. ADDESTRAMENTO, RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI, DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA' COLLUSIVE

7.1 Addestramento preliminare alla fase dei miglioramenti competitivi

I partecipanti alla fase dei miglioramenti competitivi sono tenuti, secondo le modalità e nei termini che saranno comunicati dal Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze designato ai sensi del paragrafo 6.3.1 del presente disciplinare, a prendere parte all'addestramento preliminare alla fase dei miglioramenti competitivi. Nella comunicazione del Responsabile saranno indicati il luogo, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di addestramento e sarà allegato un apposito manuale per i partecipanti alla fase dei miglioramenti competitivi. Nel caso in cui un partecipante non prenda parte all'addestramento non sarà ammesso a presentare offerte nella fase dei miglioramenti competitivi di cui al capitolo 8.

7.2 Rappresentanti dei partecipanti

7.2.1 Designazione

I partecipanti tenuti all'addestramento dovranno prendervi parte mediante non più di due rappresentanti, muniti di apposita procura notarile con la quale sono designati per tutta la durata della fase dei miglioramenti competitivi, muniti dei poteri, conferiti ai sensi di legge e di statuto, per impegnare, anche disgiuntamente, il soggetto partecipante nelle offerte. Durante la fase dei miglioramenti competitivi qualsiasi comunicazione indirizzata ai partecipanti verrà consegnata ad uno dei loro rappresentanti.

Nel caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, la procura dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

La procura deve essere consegnata in originale, al Responsabile.

In caso di mancato deposito della procura, ovvero in caso di procura difforme dalle previsioni di cui al presente paragrafo 7.2, il partecipante non potrà prendere parte all'addestramento e

non sarà ammesso a presentare ulteriori offerte nella fase dei miglioramenti competitivi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della legge 241/90.

7.2.2 Poteri e revoca dei rappresentanti

L'atto con il quale il partecipante nomina i propri rappresentanti ai sensi del presente paragrafo 7.2 dovrà espressamente prevedere il preventivo e pieno riconoscimento della validità dell'operato dei rappresentanti medesimi, anche in caso di loro dolo, e la rinuncia ad opporre all'Amministrazione qualsiasi eccezione in ordine alla nomina, alla designazione e all'operato dei medesimi nonché le eccezioni o le azioni di cui agli artt. 1390, 1391 e 1394 cod. civ.

I rappresentanti devono avere, in particolare, il potere di decidere se e di che importo presentare offerte nella fase dei miglioramenti competitivi, se esercitare i diritti di pausa, se rinunciare alla partecipazione alla gara, senza necessità di comunicare con soggetti posti all'esterno della sede ove si svolge la gara. L'Amministrazione non risponde in alcun modo di eventuale impossibilità di comunicare con l'esterno e questa non potrà essere adottata dai partecipanti a fondamento di contestazioni o impugnative dell'operato o dell'inattività dei propri rappresentanti.

L'eventuale revoca e/o sostituzione dei rappresentanti produce effetti solo nel momento in cui l'atto di revoca e/o sostituzione viene consegnato al Responsabile. La consegna non può avvenire mentre è in corso una tornata. Fino al momento della consegna sono validi e vincolanti per il partecipante gli atti posti in essere dai rappresentanti revocati.

7.2.3 Accesso

Ferma restando la facoltà di revoca e sostituzione dei rappresentanti, solo quelli regolarmente designati potranno accedere ai locali ove si svolgerà la fase dei miglioramenti competitivi.

7.2.4 Codici identificativi

A ciascun rappresentante potranno essere attribuiti eventuali codici personali identificativi, a cura del Responsabile, che potranno essere utilizzati per validare ogni offerta che verrà presentata dai partecipanti.

7.2.5 Vincolatività delle offerte

Le offerte che perverranno da uno dei rappresentanti designati saranno ritenute a tutti gli effetti irrevocabilmente vincolanti per il partecipante e non modificabili. In caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, le offerte vincolano solidalmente tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

Saranno considerate offerte valide e vincolanti solo quelle effettuate per iscritto e sottoscritte da uno dei rappresentanti di cui al paragrafo 6.4.1, anche qualora vengano adottate procedure informatiche. In tale caso l'offerta presentata attraverso la procedura informatica ha carattere

meramente informativo e non può in alcun modo prevalere su o derogare a quanto contenuto nell'offerta scritta.

7.3 Disposizioni sulle attività collusive

7.3.1 Divieto di collusione

È fatto divieto di ogni attività di collusione fra i partecipanti. Nel caso in cui venga accertata attività collusiva, il partecipante ovvero i partecipanti che vi hanno preso parte sono esclusi dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso.

Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato dal Ministero ai partecipanti esclusi.

L'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la fase dei miglioramenti competitivi, ovvero preliminarmente ad essa, comporta la decadenza dall'aggiudicazione per ciascun diritto d'uso del partecipante ovvero dei partecipanti che hanno preso parte a dette attività collusive.

Si applicano in tali casi le disposizioni di cui al paragrafo 7.3.5.

7.3.2 Nozione di collusione

Si intende per collusione qualsiasi intesa o accordo fra due o più partecipanti consistente in:

- la comunicazione da uno all'altro di informazioni riservate ai sensi del paragrafo 7.3.3;
- il coordinamento di comportamenti nella fase dei miglioramenti competitivi, anche al solo fine di danneggiare un altro o altri partecipanti.

È equiparato alla collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o turbare l'andamento della fase dei miglioramenti competitivi.

7.3.3 Obbligo di riservatezza

I partecipanti, i loro dipendenti ed i loro consulenti sono tenuti a tenere riservate le informazioni di cui dispongono o vengono in possesso, relative alla strategia ed alle scelte che intendono seguire nella fase dei miglioramenti competitivi. In particolare essi non possono comunicare, direttamente o indirettamente, al pubblico ovvero a terzi non legati da specifici vincoli contrattuali pertinenti alla presente gara i limiti, anche approssimativi, degli impegni di spesa complessivi per la fase dei miglioramenti competitivi, l'importo che intendono offrire nelle successive tornate, le strategie che intendono adottare nella fase dei rilanci, e comunque fornire informazioni dalle quali siano desumibili tali limiti, importi e strategie.

7.3.4 Acquisizione di informazioni riservate

È equiparata, anche ai fini sanzionatori, alla violazione degli obblighi di riservatezza ogni azione del partecipante volta ad acquisire, direttamente o indirettamente, senza il consenso dell'altro partecipante, informazioni non di dominio pubblico relative alle strategie e alle scelte che questo intende seguire nella fase dei miglioramenti competitivi, ed in particolare gli impegni di spesa complessivi e l'importo che intende offrire in una tornata.

7.3.5 Esclusione

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 7.3.1, in caso di accertate e reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 7.3.3 e 7.3.4, il Responsabile può disporre l'esclusione del partecipante dalla procedura. Si applicano in tal caso le medesime disposizioni del paragrafo 7.3.1.

Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato dal Ministero ai partecipanti esclusi.

L'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 7.3.3 e 7.3.4, comporta la decadenza dall'aggiudicazione per ciascun diritto d'uso dell'aggiudicatario. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al paragrafo 6.2.3.

7.3.6 Accertamenti in capo a partecipanti non aggiudicatari

In caso di accertamento, successivamente all'aggiudicazione, nei confronti di un partecipante non aggiudicatario, di attività collusive svolte durante la fase dei miglioramenti competitivi, ovvero preliminarmente ad essa, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 7.3.3 e 7.3.4, si applica la disposizione di cui al paragrafo 6.2.3, lettera c).

8. FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI

8.1 Attivazione dei miglioramenti competitivi

La fase dei miglioramenti competitivi è attivata nel caso si verifichino le condizioni previste ai paragrafi 6.5.2 e 6.5.3, ovvero: presentazione di offerte iniziali da almeno tre soggetti, oppure presentazione di offerte iniziali da parte di due soggetti, esclusivamente per lo stesso lotto specifico.

La fase dei miglioramenti competitivi si svolge simultaneamente per entrambi i lotti, secondo un sistema a tornate multiple le cui modalità sono descritte nel presente capitolo.

8.2 Stato della gara nella fase dei miglioramenti competitivi

Durante la fase dei miglioramenti competitivi la gara può essere “in corso” oppure “sospesa” oppure “chiusa”.

Quando la gara è “in corso” possono essere presentate offerte.

Quando la gara è “sospesa” non possono essere presentate offerte.

La gara è “chiusa” quando si verificano le condizioni di cui al successivo paragrafo 8.11.

8.3 Tornate e informazioni ai partecipanti

La fase dei miglioramenti competitivi è suddivisa in tornate, durante le quali la gara è “in corso”, fatta salva la possibilità per il Responsabile di dichiarare la gara “sospesa”, dandone comunicazione ai partecipanti. La tornata consiste in un periodo di tempo di durata non inferiore a 3 minuti primi e non superiore a 10 minuti primi nel corso del quale possono essere presentate offerte. La durata di ciascuna tornata è stabilita dal Responsabile. Tra una tornata e l'altra deve intercorrere un tempo non inferiore a 30 minuti primi. In tale intervallo di tempo la gara è “sospesa”.

Al termine di ciascuna tornata il Responsabile comunica ai partecipanti le seguenti informazioni:

- a) il numero progressivo della tornata;
- b) elenco delle offerte valide presentate nel corso della tornata, indicando per ognuna il partecipante, il lotto per cui è presentata l'offerta, l'importo offerto;
- c) l'elenco dei partecipanti che hanno esercitato un diritto di pausa nella tornata;
- d) lo stato della gara;

Prima dell'inizio della prima tornata e alla fine di ciascuna tornata il Responsabile comunica ai partecipanti le seguenti informazioni:

- e) importo e detentore dell'offerta momentaneamente *vincente*, ai sensi del paragrafo 8.5, per ciascuno dei due lotti;

Qualora al termine di una tornata la gara non sia dichiarata “chiusa” ai sensi del successivo paragrafo 8.11, il Responsabile comunica ai partecipanti le seguenti informazioni:

- f) il numero progressivo della tornata successiva;
- g) l'orario di inizio e di fine della tornata successiva;
- h) gli incrementi percentuali per il calcolo delle offerte minime ai sensi del successivo paragrafo 8.6;

- i) gli importi minimi e massimi di ciascuna offerta presentabile nella prossima tornata;
- j) l'elenco dei partecipanti ancora attivi;
- k) il numero di diritti di pausa ancora esercitabili da ciascun partecipante.

Ferme restando le informazioni fornite prima dell'inizio della prima tornata e alla fine di ciascuna tornata, durante lo svolgimento della tornata non è fornita ai partecipanti alcuna informazione tranne l'indicazione del tempo restante fino al termine della tornata.

8.4 Offerte valide

Nella tornata corrente i partecipanti che non detengono un'offerta *vincente*, ai sensi del successivo paragrafo 8.5, possono presentare una nuova offerta per ciascuno dei due lotti; i partecipanti che detengono un'offerta *vincente* possono presentare un rilancio sulla propria offerta *vincente*.

Le nuove offerte e i rilanci su proprie offerte non sono validi se non conformi alle limitazioni sull'importo precisate nel paragrafo 8.6, salvo quanto previsto al paragrafo 8.7 per le ultime migliori offerte.

In caso di rilancio su propria offerta non valido rimane effettiva la precedente offerta del partecipante.

8.5 Graduatorie e offerte *vincenti*

Al termine di ogni tornata viene compilata la graduatoria delle offerte per ciascuno dei due lotti, in base all'importo offerto. In caso di parità, l'ordine in graduatoria è stabilito tramite sorteggio. Ogni graduatoria comprende l'offerta *vincente* al termine della tornata precedente, eventualmente rilanciata, e le offerte valide presentate nel corso della tornata.

Le offerte *vincenti*, ovvero le offerte che risulterebbero aggiudicatarie in caso non fossero presentate ulteriori offerte nelle tornate successive, sono identificate quali le due offerte presentate da partecipanti diversi, una per ognuno dei lotti, la cui somma è massima, come specificato nel seguito. Una volta identificate le offerte *vincenti*, tutte le altre offerte sono considerate decadute e non più vincolanti.

Nel caso in cui non sia stata ancora presentata alcuna offerta per uno dei due lotti, l'unica offerta *vincente* è l'offerta in testa alla graduatoria per l'altro lotto.

Se le offerte in testa alle due graduatorie (ognuna relativa ad uno dei due lotti) sono detenute da due partecipanti diversi, le offerte *vincenti* sono quelle in testa alle rispettive graduatorie.

Se le offerte in testa alle due graduatorie (ognuna relativa ad uno dei due lotti) sono detenute dallo stesso partecipante, sono comparate, per importo complessivo, le coppie costituite dall'offerta prima in una graduatoria e dall'offerta seconda nell'altra, selezionando la coppia di offerte di importo complessivo più alto. In caso di parità di importo complessivo, la coppia di offerte è selezionata tramite sorteggio. Nel caso in cui in una delle due graduatorie sia presente solo l'offerta del partecipante in testa ad entrambe le graduatorie, le offerte *vincenti* sono costituite da tale offerta e dall'offerta seconda nell'altra graduatoria; fa eccezione il caso in cui l'offerta del partecipante nella graduatoria con più di un'offerta sia superiore alla somma dell'offerta seconda in tale graduatoria e dell'unica offerta sull'altra graduatoria; in questo caso l'offerta più alta del partecipante è identificata come unica offerta *vincente* al termine della tornata.

8.6 Importi minimi e massimi delle offerte

8.6.1 Incrementi percentuali

In ogni tornata, è definito un incremento minimo percentuale (nel seguito indicato come "i%") in base al quale sono calcolati i valori minimi delle offerte che possono essere presentate.

Nelle prime 5 tornate, tale incremento è pari al valore indicato come "incremento iniziale" in Tabella 1. Dopo la quinta tornata, l'incremento minimo percentuale per un lotto scende al valore indicato come "incremento finale" in Tabella 1, a partire dalla tornata successiva ad una tornata in cui sia rimasta invariata l'offerta *vincente* per il lotto stesso.

E' altresì definito un valore di incremento minimo percentuale per rilanci su proprie offerte (nel seguito indicato come "ir%") e l'incremento massimo per nuove offerte o rilanci (nel seguito indicato come "iM%"). I valori di **ir%** e **iM%** sono indicati in Tabella 1.

Incremento minimo i% iniziale	Incremento minimo i% finale	Incremento minimo ir% su rilanci	Incremento massimo iM%	Arrotondamento
5%	3%	1%	10%	€ 1.000

Tabella 1. Valori di incremento percentuale e di arrotondamento

8.6.2 Arrotondamento

E' definito un importo di arrotondamento, utilizzato nei paragrafi successivi nella definizione degli importi minimi delle nuove offerte e dei rilanci. L'importo di arrotondamento è specificato in Tabella 1.

8.6.3 Importi minimi per nuove offerte

Gli importi minimi per le nuove offerte sono calcolati tramite la seguente formula:

importo minimo di una nuova offerta per un lotto =

- = $(1 + i\%) \times$ l'importo dell'offerta *vincente*, se è presente un'offerta *vincente* per il lotto;
- = il valore di base d'asta, se non sono state presentate offerte per il lotto.

L'importo dell'offerta, se diverso dalla base d'asta, deve essere arrotondato verso il basso al multiplo più prossimo dell'importo di arrotondamento, se l'offerta così arrotondata risulta superiore al valore di base d'asta, verso l'alto in caso contrario.

8.6.4 Importi minimi per rilanci su proprie offerte

L'importo minimo per un rilancio su una propria offerta *vincente* è calcolato tramite la seguente formula:

importo minimo per un rilancio su una propria offerta vincente =

- $= (1 + ir\%) \times$ l'importo dell'offerta *vincente*

L'importo risultante deve essere arrotondato verso il basso al multiplo più prossimo dell'importo di arrotondamento.

8.6.5 Importo massimo per nuove offerte o rilanci su proprie offerte

L'importo massimo per una nuova offerta o un rilancio su una propria offerta *vincente* è calcolato secondo la seguente formula:

importo massimo (offerta nuova o rilancio) =

- $= (1 + iM\%) \times$ l'importo dell'offerta *vincente*

L'importo risultante deve essere arrotondato verso l'alto al multiplo più prossimo dell'importo di arrotondamento.

8.7 Ultime migliori offerte

Ogni partecipante ha facoltà di presentare una ultima migliore offerta, per ciascuno dei due lotti, identificando esplicitamente la sua offerta come tale. Un'offerta segnalata come ultima migliore offerta è valida anche se l'incremento percentuale rispetto all'offerta vincente è inferiore a **i%**. L'ammontare di un'ultima migliore offerta deve essere un multiplo dell'importo di arrotondamento.

Dopo la presentazione di un'ultima migliore offerta per un lotto, il partecipante non può più presentare offerte per il medesimo lotto, in nessuna tornata della fase dei miglioramenti competitivi.

8.8 Definizione di partecipante attivo

Per qualificarsi come aggiudicatario il partecipante deve risultare attivo in ogni tornata della fase dei miglioramenti competitivi, fino a quella di chiusura. Il partecipante è *attivo* in una tornata se si trova in almeno una delle condizioni sotto elencate:

- a) risulta titolare di un'offerta *vincente*, al termine della tornata precedente;
- b) presenta almeno una nuova offerta valida nel corso della tornata;
- c) esercita, anche implicitamente, un diritto di pausa nel corso della tornata, secondo quanto precisato al paragrafo 8.9.

Il partecipante che non risulti attivo in una tornata non può partecipare alle tornate successive e viene escluso dalla fase dei miglioramenti competitivi.

Nel caso in cui un partecipante abbia esaurito i diritti di pausa e la mancata presentazione di un'offerta valida sia dovuto ad involontari errori nella compilazione di un'offerta consegnata, il Responsabile può ammettere il partecipante alla tornata successiva una volta soltanto per partecipante per tutta la durata della gara.

8.9 Diritti di pausa

All'inizio della fase dei miglioramenti competitivi a ciascun partecipante sono attribuiti tre diritti di pausa.

Qualora in una tornata un partecipante, ancora detentore di diritti di pausa e non detentore di un'offerta *vincente* al termine della tornata precedente, non presenti alcuna offerta valida, si intende che eserciti un diritto di pausa, anche se non espresso esplicitamente.

8.10 Ritiro di un partecipante

Un partecipante non detentore di un'offerta *vincente* può ritirarsi dalla gara al termine di una qualsiasi tornata, rinunciando ai residui diritti di pausa, presentando al Responsabile una dichiarazione sottoscritta.

8.11 Chiusura della fase dei miglioramenti competitivi

La fase dei miglioramenti competitivi è chiusa al termine della seconda tornata, nel corso di tutta la fase dei miglioramenti competitivi, in cui non è presentata alcuna offerta valida né è esercitato esplicitamente un diritto di pausa.

Le offerte aggiudicatarie alla chiusura della fase dei miglioramenti competitivi sono le offerte *vincenti* per ciascuno dei due lotti, ai sensi del paragrafo 8.5, nella tornata conclusiva della gara.

8.12 Aggiudicazione

A seguito della chiusura della fase dei miglioramenti competitivi, il Responsabile della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso invia al Ministero l'esito della procedura, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Ministero adotta il provvedimento di aggiudicazione entro i successivi 3 giorni, indicando per ciascun aggiudicatario l'importo offerto, ai sensi del successivo capitolo 10.

9. PROCEDURE IN CASO DI FREQUENZE NON ASSEGNATE

9.1 Procedura

Alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui ai capitoli 6 e 8, qualora fosse rimasto disponibile un lotto specifico, il Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze verifica se l'unico assegnatario dell'altro lotto specifico intende esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 6 della delibera 259/15/CONS informandolo contestualmente che, in deroga alle limitazioni di cui al paragrafo 3.3, è possibile l'assegnazione di un ulteriore blocco da 10 MHz composto da 2 canali da 5 MHz consecutivi ed adiacenti alla banda di frequenza del lotto specifico precedentemente assegnato.

Al momento dell'esercizio dell'opzione deve essere consegnata la relativa offerta economica per un importo non inferiore al 50% del valore minimo indicato al punto 5 dell'Avviso per il lotto specifico non assegnato.

9.2 Aggiudicazione

A seguito della procedura di cui al precedente paragrafo 9.1, il Responsabile della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso invia al Ministero l'esito della procedura, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Ministero adotta il provvedimento di aggiudicazione entro i successivi 3 giorni, indicando l'importo offerto, ai sensi del successivo capitolo 10.

10. ATTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEI DIRITTI D'USO

10.1 Comunicazioni agli aggiudicatari

Il Ministero provvede ad inviare comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti interessati con contestuale richiesta di effettuare gli adempimenti di cui al successivo capitolo 11.

10.2 Assegnazione dei blocchi di frequenze agli aggiudicatari

I diritti d'uso degli specifici blocchi di frequenze saranno rilasciati ai singoli aggiudicatari in base alle graduatorie di cui ai precedenti paragrafi 6.5.5, 8.12. e 9.2.

11.PROCEDURA DI RILASCIO DEI DIRITTI D'USO

11.1 Adempimenti preliminari al rilascio del diritto d'uso

- a) Gli aggiudicatari, ai fini del rilascio del diritto d'uso, ovvero dei diritti d'uso, cui hanno titolo, hanno l'obbligo di versare l'importo offerto risultante al termine delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui ai precedenti capitoli 6, 8 e 9. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione secondo le modalità comunicate dal Ministero. Tale versamento assolve il contributo per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio assegnate con la presente procedura secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per la durata fissata ai sensi del precedente paragrafo 3.2.
- b) versare gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al presente disciplinare, compreso il compenso dovuto ai soggetti esterni incaricati per il supporto all'attività del Ministero. Detti oneri sono ripartiti tra tutti gli aggiudicatari in proporzione all'importo complessivo offerto in sede di procedura per l'assegnazione delle frequenze, sia per la fase principale che per le eventuali fasi supplementari. L'importo di detti oneri per le procedure previste dal presente Disciplinare è pari a Euro 500.000,00 più IVA e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, secondo le modalità e le tempistiche comunicate dal Ministero.
- c) produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio del diritto d'uso, ai sensi dei successivi paragrafi 11.2 e 11.3, entro 60 giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione: si applica in tal caso la disposizione di cui al paragrafo 6.2.3 lettera d) del presente Disciplinare. E' facoltà del Ministero concedere, su richiesta dell'aggiudicatario, una proroga dei termini di consegna della documentazione di cui alla lettera c) . Detta proroga, non superiore a 30 giorni, potrà essere concessa una sola volta.

11.1.1 Contributi per il rilascio del diritto d'uso

Per il rilascio del diritto d'uso di frequenze nella banda 1,5 GHz non sono dovuti i contributi previsti dall'art. 5 dell'allegato 10 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. I titolari dei diritti d'uso sono comunque tenuti al versamento dei contributi annuali per diritti amministrativi, ove previsti, anche con successivo provvedimento.

11.2 Documentazione amministrativa richiesta

Gli aggiudicatari sono tenuti a consegnare al Ministero, entro i termini indicati al paragrafo 11.1 lett. c), la seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo e statuto, in copia autentica, della società di capitali;
- b) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese per le società aventi nazionalità italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00; per le società aventi nazionalità diversa da quella italiana la prova dell'iscrizione avviene, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, con l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero tramite presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione;
- c) Certificati da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00. Nel caso in cui il paese di cittadinanza ovvero residenza del singolo amministratore non rilasci detti certificati o certificati equivalenti, è ammessa la produzione di una autodichiarazione sottoscritta nelle forme di cui al DPR 445/00.

11.3 Richiesta di integrazioni e chiarimenti

Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata ai sensi del precedente paragrafo 11.2, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Il soggetto interessato è tenuto a fornire, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dette integrazioni e chiarimenti entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione delle richieste del Ministero: in tale circostanza i termini per il rilascio del diritto d'uso saranno automaticamente prorogati per 30 giorni.

11.4 Richiesta di altri titoli autorizzatori

Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico.

Il procedimento per il conseguimento dell'atto autorizzatorio eventualmente richiesto a tale titolo non fa parte del presente procedimento, ed è integralmente retto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

11.5 Rilascio dei diritti d'uso

Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso, per ciascun aggiudicatario, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento di aggiudicazione adottato ai sensi del paragrafo 10.1, dandone specifica comunicazione a tutti gli aggiudicatari, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 11.1, ultimo periodo, e dal paragrafo 11.3.

I diritti d'uso saranno rilasciati solo a seguito dell'effettivo assolvimento degli adempimenti di cui ai paragrafi 11.1 e 11.2.

11.6 Obblighi del titolare del diritto d'uso

Ogni titolare di diritto d'uso di frequenze nella banda 1,5 GHz è tenuto a rispettare gli obblighi specificamente previsti dalla delibera n. 259/15/CONS dell'Autorità, nonché gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, ed in particolare, quelli di cui all'Allegato 1, Parte A e Parte B, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

11.7 Oggetto sociale e sede del titolare del diritto d'uso

L'oggetto sociale della società titolare del diritto d'uso deve prevedere il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso oggetto della presente procedura di gara.

Le attività diverse da quelle relative al settore delle comunicazioni elettroniche non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto del diritto d'uso.

La sede amministrativa e tecnica della società deve essere ubicata in Italia.

11.8 Variazioni

Ogni variazione degli elementi contenuti nella documentazione di cui ai paragrafi 11.2 e 11.3 che sia intervenuta successivamente al rilascio del singolo diritto d'uso, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al Ministero.

ALLEGATO A

Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale escutibile a prima richiesta , di cui al paragrafo 6.1.3 del Disciplinare

(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)

bollo

Spettabile

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali

Viale America 201

00144 Roma

LUOGO E DATA

Fideiussione n.

PREMESSO CHE

La società partecipa alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nella banda 1,5 GHz di cui all'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 6 luglio 2015, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici ed al relativo Disciplinare.

Il paragrafo 5.1 del Disciplinare prevede che i soggetti che partecipano alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze debbano allegare, a pena di esclusione, il relativo deposito cauzionale ai sensi del successivo paragrafo 6.1.3.

Il paragrafo 6.1.3 del Disciplinare prevede che assieme all'offerta iniziale per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sia presentato un deposito cauzionale di importo pari o superiore a € 230.340.178,32, secondo le modalità e nei termini fissati dal Disciplinare.

Tale deposito cauzionale deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, viale America, 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'offerta e della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l'oggetto della gara per il quale è stato costituito.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza dell'Avviso e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

Il paragrafo 6.2.3 del Disciplinare indica le cause di incameramento del deposito ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa costituiti ai sensi del paragrafo 5.1. del Disciplinare e ad esso fanno rinvio le disposizioni di cui ai paragrafi 7.3.1, 7.3.4, 7.3.5 e 11.1 del Disciplinare.

Salvo quanto previsto nel paragrafo 6.2.3, lettere a), b), c) e d) del Disciplinare, lo svincolo del deposito costituito dai singoli partecipanti, sarà disposto dal Ministero successivamente al rilascio dei diritti d'uso, ponendo in essere le formalità necessarie.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca filiale di con sede legale in codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., iscritta all'albo delle banche al n., capitale sociale euro (qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti:in seguito ad espressa formale richiesta della società....., con sede in capitale sociale di euro, di cui versato euro, codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., (qui di seguito definita la Società), dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell'art. 1944 c.c. nell'interesse della Società ed a favore del *Ministero dello Sviluppo Economico* Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e Postali – Viale America, 201 - 00144 Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino alla concorrenza di € (in cifre) (in lettere/00) corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale di cui al paragrafo 6.1.3 del Disciplinare, a garanzia dell'impegno irrevocabile della Società a pagare l'importo minimo fissato per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nella banda) 1,5 GHZ , e della corretta partecipazione della stessa alla procedura per l'attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze di cui alle Premesse.

La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza dell'Avviso e del Disciplinare di cui in premessa, con particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della fideiussione.

La presente fideiussione ha durata di ... mesi a decorrere dalla data di rilascio [non inferiore a 6 mesi dalla data di presentazione dell'offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze] e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso.

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio l'importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche di una sola delle cause di escussione della fideiussione di cui al paragrafo 6.2.3 del Disciplinare, fino all'ammontare dell'intero importo della presente fideiussione, a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito.

A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.

La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere versate le somme da pagare.

Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 1,5 GHz di cui alla procedura citata in Premessa, ponendo in essere le formalità necessarie, a seguito dell'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l'escussione della fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata.

Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la Società o non l'abbia coltivata.

In deroga all'art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti del Ministero dovesse essere dichiarata invalida.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del Ministero, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero.

Distinti saluti.

(BANCA)

(FIRME)

(AUTENTICA DELLE FIRME)

LA FIDEIUSSIONE DOVRÀ ESSERE REDATTA IN BOLLO E LE FIRME DEI RAPPRESENTANTI DEL RILASCIANTE LA FIDEIUSSIONE DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE.

N.B. Detta dichiarazione dovrà essere opportunamente adattata nel caso in cui il deposito cauzionale sia costituito nell'interesse di impresa individuale, consorzio, ovvero di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio.

ALLEGATO B

Modello di offerta economica iniziale di cui al punto 4 dell'Avviso di gara ed ai paragrafi 5.1 e 6.2 del Disciplinare di Gara

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e
Postali
Viale America 201, 00144 Roma

Procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 1452-1492 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche

di cui all'Avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 78 del 6 luglio 2015, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto al punto 4 dell'Avviso di gara ed ai paragrafi 5.1 e 6.2 del Disciplinare di Gara,

la società (le società)
con sede legale in
iscritta/e al registro delle imprese di al n.,
codice fiscale/partita IVA n.
in persona del suo legale rappresentante
nato a il
in forza dei poteri allo stesso attribuiti con:

.....
presenta offerta iniziale per un lotto di frequenze nella banda a 1,5 GHz

sigla del lotto di frequenze

(selezionare tra: A e B, ai sensi del punto 1 dell'Avviso di gara)

di euro (*.....in lettere*)

Luogo e Data

Firma del legale rappresentante/dei legali rappresentanti